

COMITATO POPOLARE BORGO PIAVE – OLTREPIAVE CITTÀ DI BELLUNO
Ente del terzo settore – D. Lgs. n. 117/2017



Atto costitutivo

L'anno 2022 il mese di Novembre il giorno 14 in Belluno (Prov. Belluno), presso il Ristorante "Al Ponte della Vittoria" sono presenti i seguenti signori:

- 1 – Bogo Maurizio – nato a Belluno il 30/04/1955 (c.f. BGOMRZ55D30A757A) - residente a Belluno via Col Cavalier 21;
- 2 – Dal Farra Stefano – nato a Belluno il 1/07/1965 (c.f. DLFSFN65B17A757W) – residente a Belluno via Vincenzo Lante 20;
- 3 – Dal Magro Giocondo – nato a Trichiana (BL) il 30/05/1948 (c.f. DLMGND48E30L422S) residente a Belluno via Rugo 20;
- 4 – Dall'O Maurizio - nato a Belluno il 10/02/1961 (c.f. DLLMRZ61B10A757U) residente a Belluno via Alzaia 5/a;
- 5 – De Bon Arturo – nato a Belluno il 27/12/1959 (c.f. DBNRTR59T27A757O) residente a Belluno via Caduti Ponte S. Felice 79;
- 6 – De Moliner Renato – nato a Belluno il 19/09/1938 (c.f. DMLRNT38P19A757C) residente a Belluno via Rugo 20;
- 7 – Migliozi Franco – nato a Verona il 10/06/1960 (c.f. MGLFNC60H10L781V) - residente a Belluno via Col Cavalier 29;
- 8 – Noro Nicola - nato a Belluno il 23/01/1990 (c.f. NRONCL90A23A757R) residente a Belluno via Anconetta 7;
- 9 – Reolon Flavio – nato a Limana (BL) il 28/06/1944 (c.f. RLNFLD44H28E588T) residente a Belluno via Visome 89/a;
- 10 – Sacchet Paolo – nato a Belluno il 12/04/1966 (c.f. SCCPLA66D12A757H) residente a Belluno via Monte Grappa 176;
- 11 – Veri Marco - nato a Bombay (India) il 2/02/1959 (c.f. VREMRC59B02Z222S) residente a Belluno via Monte Grappa 13,

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Comitato popolare Borgo Piave – Oltre Piave Città di Belluno APS".

Articolo 2 L'Associazione ha sede legale in Belluno (BL) c/o il Comitato d'Intesa via del Piave 5.

Articolo 3 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 4 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate e meglio specificate nello Statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

lettere e), f), i) z) dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017:

lett. e: «interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali»; lett. f: «interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio»; lett. i: «organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5»; lett. z: «riqualificazione di beni pubblici inutilizzati» dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 5 L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Articolo 6 - I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da sette (7) membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

1 - Presidente	Sig. <u>MIALI'OTTI FRANCO</u>
2 - Vice Presidente	Sig. <u>NICOLA NORO</u>
3 - Segretario	Sig. <u>SACCHET PAOLO</u>
4 - Tesoriere	Sig. <u>DE BON ARTURO</u>
5 - Consigliere	Sig. <u>DE MOLINER RENATO</u>
6 - Consigliere	Sig. <u>BOGO MAURIZIO</u>
7 - Consigliere	Sig. <u>DAL FARRA STEFANO</u>

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico qui costituito.

*

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2022.

*

È parte integrante del presente atto lo Statuto composto da 32 articoli di seguito specificati.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

1 - Bogo Maurizio

2 - Dal Farra Stefano

3 - Dal Magro Giocondo

4 - Dall'O Maurizio

5 - De Bon Arturo

6 - De Moliner Renato

Bog. Maurizio
Dal Farra
Dal Magro
Dall'O
De Bon
De Moliner

7 - Migliozi Franco

Franco Migliozi

8 - Noro Nicola

Noro Nicola

9 - Reolon Flavio

Reolon Flavio

10 - Sacchet Paolo

Sacchet Paolo

11 - Veri Marco

Veri Marco

Belluno,

14. 11. 2022





COMITATO POPOLARE
BORGO PIAVE – OLTREPIAVE
CITTÀ DI BELLUNO APS

Statuto

Comitato Popolare Borgo Piave – Oltre Piave Città di Belluno APS

Sede: c/o Comitato d'Intesa – Via del Piave 5 – 32100 Belluno

Codice fiscale _____

e-mail: comitatoborgopiave@gmail.com

Atto registrato a Belluno il _____ al n. _____

INDICE

Agenda

Art. 1	- Denominazione e sede
Art. 2	- Statuto
Art. 3	- Efficacia dello statuto
Art. 4	- Interpretazione dello statuto
Art. 5	- Finalità, attività e ambito territoriale
Art. 6	- Ammissione
Art. 7	- Diritti e doveri degli associati
Art. 8	- Volontario e attività di volontariato
Art. 9	- Perdita della qualifica di associato
Art. 10	- Organi sociali
Art. 11	- Assemblea degli associati
Art. 12	- Compiti dell'Assemblea
Art. 13	- Assemblea ordinaria
Art. 14	- Assemblea straordinaria
Art. 15	- Organo di amministrazione
Art. 16	- Presidente
Art. 17	- Organo di controllo
Art. 18	- Organo di Revisione legale dei conti
Art. 19	- Libri sociali
Art. 20	- Risorse economiche
Art. 21	- Beni
Art. 22	- Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
Art. 23	- Bilancio
Art. 24	- Bilancio sociale
Art. 25	- Convenzioni
Art. 26	- Personale retribuito
Art. 27	- Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
Art. 28	- Responsabilità del Comitato
Art. 29	- Assicurazione del Comitato
Art. 30	- Devoluzione del patrimonio
Art. 31	- Disposizioni finali
Art. 32	- Norma transitoria

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituito - nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 ("Codice del terzo settore"), del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"Comitato popolare Borgo Piave - Oltre Piave Città di Belluno APS"** [Associazione di promozione sociale-APS] che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'Associazione ha sede legale in Comune di Belluno (Provincia di Belluno) c/o Comitato d'Intesa - Via del Piave 5 - 32100 Belluno.

Il trasferimento della sede legale è disposto dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 - Efficacia dello statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Articolo 4 - Interpretazione dello statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5 - Finalità, attività e ambito territoriale

L'associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione è soggetta a promuovere e costituire rapporti con la Amministrazione comunale e con gli altri Enti operanti sul territorio per concorrere alla risoluzione dei problemi del quartiere.

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati *sono quelle elencate nelle lettere e), f), i) z) dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017:*

lett. e: «interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali»; lett. f: «interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio»; lett. i: «organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5»; lett. z: «riqualificazione di beni pubblici inutilizzati» dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

a - formulazione di pareri e proposte in ordine alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine, esistenti nel quartiere;

b - formulazione di proposte per la soluzione dei problemi amministrativi e non, che interessino il quartiere;

c - nell'ambito dell'attività di promozione della partecipazione, la facoltà di convocare, secondo le norme del Regolamento/Statuto, assemblee per la pubblica discussione dei problemi del quartiere.

I pareri e le proposte di cui sopra vengono comunicate da parte del Presidente del Comitato, per iscritto, al Sindaco.

Inoltre, l'Associazione si riserva di presentare alla Giunta comunale interrogazione in merito alle varie problematiche del quartiere.

In merito ai rapporti con l'Amministrazione comunale: l'Associazione ha facoltà di invitare ai lavori il Sindaco, gli Assessori o i Consiglieri comunali per essere sentiti sulle materie di loro competenza.

Nel caso di accoglimento dell'invio, il Presidente dell'Associazione ne avanzerà formulazione scritta specificante l'oggetto della discussione, almeno quindici giorni prima della data stabilita.

Il Presidente dell'Associazione o i Consiglieri dello stesso possono inoltrare richiesta per essere sentiti in Consiglio comunale o nelle Commissioni consiliari, quanto siano in discussione problemi attinenti il quartiere.

L'Associazione agisce sul territorio formato dal seguente reticolo stradale:

Borgo Piave: via Alzaia, via Uniera dei Zater, via Caduti ponte S. Felice, via Rugo, via Lungardo (parte), via dei Fabbri, via dei Molini, via Callunga, via Fossal;

Oltrepieve: via M. Miari, via Sanfor, via V. Lante, via Col Cavalier, via Monte Grappa, via Antonetta (parte)

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

Articolo 6 - Ammissione

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire al Comitato altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, il Comitato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Articolo 8 – Associato volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Comitato direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Articolo 10 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di revisione.

Articolo 11 - Assemblea degli associati

L'Assemblea, organo sovrano, è composta dagli associati, iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e *fax* (spediti al recapito risultante dal libro degli associati), *e-mail* o messaggio scritto telefonico (es. "whatsapp"). L'avviso di convocazione è comunque affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo/Comitato direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

E' ammesso lo svolgimento dell'Assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione.

Articolo 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività del Comitato;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 13 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto del Comitato con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da numero 7 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per due (2) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre (3) mandati.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra il Comitato,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore);
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel R.U.N.T.S. o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti Consiglio direttivo.

Articolo 16 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 17 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, sarà nominato al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Esso dovrà:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18 - Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di Revisione legale dei conti sarà nominato al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e sarà formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 19 - Libri sociali

Il Comitato ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) - il *libro degli associati e degli eventuali aderenti* tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) - il *libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) - il *libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali*, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) - il *registro dei volontari*, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro quindici (15) giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente o al Segretario del Comitato. I libri sociali vengono tenuti presso la residenza del Segretario *pro-tempore*.

Articolo 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzione;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 21 - Beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad esso intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e che può essere consultato dagli associati.

Articolo 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 23 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 24 - Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche - di cui all'art. 56, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 - sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina

anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 26 - Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dal Comitato.

Articolo 27 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 28 - Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 29 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dell'Associazione stessa.

Articolo 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative di legge e di regolamento in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 32 - Norma transitoria

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

REGISTRATO A BELLUNO il 02/12/2022
n. 1481 serie 3 Liquidati euro 200,00
(DUECENTO EURO)

firma su delega del Direttore Provinciale
(Alessandro Millet)

